Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 comma 527).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Art. 1 - Comma 527.

In vigore dal 10 agosto 2024

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.[155] [151] [152] [153] [154]

[151] Comma così modificato dall'art. 3, comma 12-octies, lett. a), b), c) e d), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente, dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

152La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del presente comma, nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

153Per la revisione dei contributi di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

154La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione; promosse in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.; ha dichiarato, inoltre, la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

155In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni dal 2025 al 2028, il D.P.C.M. 25 marzo 2025.